COMUNE DI TORTORICI

N. 11 Reg. del 04.06.2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Approvazione regolamento messa in esercizio ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento.-**

L'anno **duemilatredici,** il giorno **quattro** del mese di **giugno** alle ore **15,00** e seguenti, nella Casa Comunale, nella sala consiliare della sede municipale sita in viale Livatino alla seduta di **prosecuzione 1° convocazione** (1) disciplinata dal comma **1°** (1) dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione **ordinaria** prevista dall'art. 31, legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano presenti all'appello nominale i sigg.:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
REALE Sebastiano Nunzio	P	
MANERA Renato	P	
DI PAOLA Giuseppe	P	
MESSINA Calogero	P	
LA FORNARA Sebastiano	P	
VANADIA BARTOLO Lina	P	
CONTI MICA Sebastiano	P	
BONTEMPO Giuseppe	P	
CAPRINO MICELI Signorino	P	
ARMELI Sebastiano		A
CONTI TAGUALI Domenico Sebastiano		A
CALA' SCARCIONE Sebastiano	P	
CALANNI FRACCONO Giuseppe		A
LOMBARDO FACCIALE Cristian		A
IUCULANO Antonino	P	
Assegnati 15 in carica 15	11	4

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9 il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sig. Reale Sebastiano Nunzio, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.**
Partecipa il Vice Segretario del Comune **Dr. BEVACQUA Signorino;**
Ai sensi dell'art. 184 – ultimo comma – dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

Il Responsabile del Settore interessato, per la regolarità tecnica parere **FAVOREVOLE;**

Il responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile parere: **FAVOREVOLE;**

OGGETTO: Approvazione regolamento messa in esercizio ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento.-

E' presente il Sindaco.
PRESIDENTE: illustra la proposta e apre il dibattito, fa presente che si tratta di un atto dovuto necessario alla regolamentazione della materia in questo territorio.
IUCULANO: dichiara di essere favorevole all'adozione unitamente al consigliere Calà Scarcione, rilevando che la materia non interessa molto il nostro territorio.
PRESIDENTE: considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull'argomento, pone ai voti la proposta;
CAPRINO: dichiara di astenersi dalla votazione.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di cui all'oggetto;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Con voti n° 10 favorevoli, n° 1 astenuto (Caprino Miceli), espressi in forma palese e nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di cui all'oggetto meglio descritta.

Letto e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che, su conforme attestazione dell'Addetto, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE per giorni 15 consecutivi

dal _____ **al** _____

Lì _____

L'ADDETTO **IL SEGRETARIO COMUNALE**

_____ _____

Il sottoscritto Dr. _____ Segretario comunale su conforme attestazione del Messo comunale **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata ripubblicata dal _____ al _____ senza che a seguito di tale ripubblicazione siano pervenute al Comune opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 134 - COMMA 4 – DEL D.LGS. 267/2000 **Lì** _____ **Visto: IL PRESIDENTE** **IL SEGRETARIO COMUNALE**	**La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio** _____ **In data** _____ **Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria** _____

La presente è copia conforme all'originale e si compone di N. ____ fogli

lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

6

COMUNE DI TORTORICI

98078 PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal Sindaco

Oggetto: Approvazione Regolamento Messa in esercizio ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento

15/2013

Premesso:

- che con la Legge del 9 gennaio 1989 n. 13 e successivo D.M. 236/1989 sono state emanate norme prescrittive per il Superamento delle barriere archiitettoniche nel settore dell'edilizia residenziale ;
- che DPR. 380/2001 T.U. Capo III Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche all'art.77 e seguenti prescrive le norme tecniche e invita i comuni ad adeguare i propri regolamenti edilizi;
- che il regolamento edilizio vigente nonché quello adottato non dettano prescrizioni relative all'argomento trattato ;

Visto il DPR. del 30 Aprile 1999 n. 162, coordinato alle disposizioni di cui al DPR. del 05 ottobre 2010 n. 214, capo II Art. 11 messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, nonché degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato ;

Considerato che necessita integrare i regolamenti comunali vigenti al contenuto delle suddette prescrizioni normative;

Visto L'O.EE.LL. nonché lo Statuto Comunale

SI PROPONE

1. Di approvare il Regolamento comunale per la Messa in esercizio di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento, composto di n. 13 articoli, nonché il modello di comunicazione allegato;
2. Di affidare l'esecuzione dello stesso regolamento al Responsabile del settore tecnico nonché al Comando Di Polizia Municipale, ognuno per le rispettive competenze;
3. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

li, 15 MAG. 2013

IL PROPONENTE
Il Sindaco
(Dott. Carmelo Rizzo Nervo)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142

SERVIZIO-UFFICIO TECNICO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

li, 15 MAG. 2013

IL RESPONSABILE
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Gaetano Arena)

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole

li, 16-5-2013

IL RESPONSABILE
Il Responsabile
Servizio Finanziario
(Rag. Sebastiano Armeli)

IL SEGRETARIO COMUNALE

sotto il profilo della legittimità esprime parere .....

li, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE

DISCIPLINA MESSA IN ESERCIZIO

REGOLAMENTO ASCENSORI

MONTACARICHI E APPARECCHI

DI SOLLEVAMENTO

(in servizio privato)

D.P.R. 30APRILE 1999 N.162
testo coordinato con le disposizioni del D.P.R. 5 /10/2010 n.214
pubblicato in G.U. 292 del 15/12/2010

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
95/16/CE e 2006/42/CE

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti del DPR. 162/99 coordinato dal DPR. 214/2010, si applicano per la **messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, nonché degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.**
2. Le disposizioni di cui al presente non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

Art. 2
MESSA IN ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO

La messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato e soggetta a comunicazione al competente ufficio del Comune, da parte del proprietario o legale rappresentante, nel rispetto degli adempimenti prescritti dal DPR. 380/2001 relativamente all'installazione .
La comunicazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità CE, rilasciata dall'installatore, e deve essere redatta sull'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Tecnico Area Urbanistica del Comune. La comunicazione acquista efficacia e consente, quindi, l'attivazione dell'impianto all'atto dell'assegnazione, da parte del Comune, del numero di matricola, che deve avvenire **entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa.**
Qualora, però, il Comune nel termine dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non provveda ad assegnare il numero di matricola, né a richiedere l'integrazione e/o regolarizzazionedella comunicazione incompletae/o irregolare, comunicando contestulmante, il divieto di attivare l'impianto, quest'ultimo, purchè sussistano tutti i necessari requisiti e presupposti, può essere messo in funzione, in attesa dell'immatricolazione da parte del Comune.
Costituiscono elementi essenziali della comunicazione:

1. indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
2. velocità portata, corsa, numero delle fermate e tipo di azionamento dell'impianto;
3. nomina o ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi ai sensi dell'art. 2, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459;
4. indicazione della ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46 aggiornato D.M. 37/2008, incaricata della manutenzione dell'impianto;
5. indicazione del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. 162/1999e ss.mm. e ii. ;
6. sottoscrizione del proprietario o del legale rappresentante.

Alla comunicazione devono essere allegate:

1. copia della dichiarazione di conformità CE;
2. copia della comunicazione di accettazione dell'incarico o copia del contratto stipulato con il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull'impianto;
3. ricevuta di versamento per diritti di istruttoria di € 30,00 versati sul conto corrente n. 11384989 intestato Comune di Tortorici, con la causale, diritti rilascio certificati e attestati.

Art. 3
ISTRUTTORIA

La verifica del comune è limitata alla sola regolarità dell'atto, ovvero a controllare che la comunicazione contenga tutti gli elementi essenziali di cui al precedente articolo, mentre non riguarda i contenuti delle dichiarazioni tecniche in essa contenute, della cui veridicità e regolarità risponde direttamente ed escusivamente colui che le ha sottoscritte e/o rilasciate.
Il Comune verifica, comunque nell'ambito della relativa istruttoria, che l'installazione dell'impianto sia stata regolarmente denunciata, in sede di richiesta di concessione edilizia o di richiesta certificato di agibilità.
Ricevuta la comunicazione, l'ufficio preposto provvede tempestivamente alla verifica della sua regolarità e correttezza formale, ovvero della presenza, completezza e legibilità di tutti gli elementi dati, dichiarazioni e allegati richiesti. Tale verifica, di tipo formale, viene effettuata indistintamente su tutte le comunicazioni pervenute come condizione di ammissibilità.
Nel caso che la comunicazione risulti mancante di elementi essenziali per la sua validità, l'ufficio, entro dici giorni dalla ricezione, chiede all'interessato di integrarla, in un congruo lasso di tempo, indicando le cause di irregolarità o incompletezza, e comunicando contestualmente il divieto di mettere in servizio l'impianto fino ad avvenuta regolarizzazione.
La mancata integrazione nei termini, salvo proroga per giustificati motivi, comporta l'archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
L'Amministrazione può sempre e comunque intervenire, in ogni momento, con provvedimento di fermo dell'impianto, in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 4
ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA E REGISTRO COMUNALE

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa, l'Ufficio comunale preposto assegna all'impianto un numero di matricola che verrà comunicato, con lettera ordinaria, al proprietario o legale rappresentante, dandone contestuale notizia al soggettoincaricato di effettuare le verifiche periodiche.
L'Assegnazione della matricola vale ad attestare la regolarità della comunicazione di cui al precedente articolo 3.
Le matricole sono attribuite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazione.
L'Assegnazione della matricola è annotata su apposito registro comunale, unitamente ai dati principali relativi all'impianto (ubicazione, proprietario, tipo).
Il numero di matricola vale a contraddistinguere e identificare ogni impianto ed è composto come segue:

codice ISTAT (del comune di Tortorici) /numero progressivo di registro
099083 XXXX

Per gli impianti messi in esercizio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si rimanda alle certificazioni già effettuate.
Sul registro sono annotate anche le eventuali variazioni comunicate e successivamente alla messa in esercizio dell'impianto.
La sostituzione dell'intero impianto con altro recante altro numero di fabbricazione equivale a messa in servizio di un nuovo impianto e comporta l'attribuzione, da parte del comune, di un diverso numero di matricola.

Art. 5
MODIFICHE / VARIAZIONI ALL'IMPIANTO

Sono soggette alla comunicazione di cui al precedente art. 3 tutte le modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria e straordinaria manutenzione, quali:
il cambiamento della velocità
il cambiamento della portata
il cambiamento della corsa
il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico
la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindrico-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.
Il proprietario o il legale rappresentante, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita, nonché per le altre parti soggette alle disposizioni del decreto, deve comunicare le modifiche al Comune e al soggetto incaricato per le verifiche periodiche.
In caso di sostituzione del proprietario, del manutentore o dell'incaricato delle verifiche periodiche, deve essere presentata, entro il termine di 30 giorni dall'evento, una comunicazione al Comune che provvederà alle relative annotazioni. Nella comunicazione deve essere precisata la data di decorrenza del nuovo incaricato ai fini dell'esatta individuazione del soggetto responsabile.
La validità dell'efficacia della comunicazione è soggetta alle disposizioni di cui al precedente art. 4-

Art. 6
RESPONSABILITÀ DELL'IMPIANTO

Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante è il responsabile diretto dell'impianto installato ed è tenuto a fare effettuare regolari manutenzioni, nonché a sottoporre l'impianto a visita periodica ogni due anni.
Sul proprietario o suo legale rappresentante ricade anche l'obbligo di far rispettare i divieti, di cui all'art. 17 del decreto 162/99 e ss. mm. e ii., relativi all'uso degli impianti da parte di determinate categorie di persone e all'impiego dei minori nelle operazioni di manovra.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nei singoli casi, eventuali negligenze ed emissioni possono dar luogo anche a responsabilità di rilievo penale.

Art. 7
MANUTENZIONE

1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, **il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione** di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico – pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
2.Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.

3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.
5.Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7.Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 8
VERIFICHE PERIODICHE

1. **Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.** Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di **tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale , ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità** (allegato VI o X del DPR. 162/99).
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.
6.Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

Art. 9
VERIFICHE STRAORDINARIE

1. **A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole.** La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1del DPR. 162/99, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.
2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell' impianto, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.
3.Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 6, la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1 del DPR. 162/99.
4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.

Art. 10
LIBRETTO E TARGA

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in **apposito libretto** che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5 DPR. 162/99 ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1 DPR. 162/99 ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone.

Art. 11
DIVIETI

1. È vietato l'uso degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.
2. È, inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.
3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.

Art. 12
FERMO DELL'IMPIANTO

Il Comune dispone il fermo di un impianto in funzione nei seguenti casi:
a) quando il proprietario o il suo legale rappresentante, o l'organismo tecnico competente comunca l'esito negativo delle verifiche periodiche;
b) in caso di incidenti di notevole importanza e di grave pericolo segnalato dal manutentore o da altro soggetto idoneo;
Può, altresì, disporre il fermo dell'impianto, salvo regolarizzazione, nei seguenti casi:
- in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal DPR 162/99 (omessa o irregolare comunicazione, omissione delle verifiche, installazione e messa in servizio di impianti non dotati dei necessari requisiti di sicurezza, ecc.
- quando si tratti di un impianto commercializzato e/o installato prima dell'entrata in vigore del decreto, e non in possesso di licenza d'esercizio, per il quale non risulti essere stato presentato al Comune, entro i termini stabiliti, il certificato di collaudo di cui all'art. 9 del decreto.
Per casi di cui ai punti a) e b), il fermo è disposto e attuato nel più breve tempo possibile, prescindendo dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e seguenti della Legge 7.8.1990 n. 241.
Nei casi di cui sopra l'adozione del provvedimento di fermo, salvo che ricorrano condizioni di urgenza, è previamente comunicata allinteressato, concedendo un termine comunque non superiore a 10 giorni per eventuali controdeduzioni.
Il personale del Corpo di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione del provvedimento e dell'apposizione dei sigilli a tutte le porte e di un cartello recante il divieto di utilizzo e gli estremi del relativo provvedimento comunale.
L'impianto sottoposto a fermo può essere rimesso in funzione solo dopo l'emanazione, da parte del Comune, dell'atto di revoca del relativo provvedimento di fermo.

Art. 13
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Tutti gli impianti installati dopo il 30 giugno 1999 devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tutela della salute indicati dall'art. 4 del decreto DPR. 162/99 e ss. mm. e ii.
Prima della messa in esercizio, il proprietario o il suo legale rappresentante, a garanzia del rispetto della condizione di cui al comma precedente, deve assicurarsi che l'impianto sia munito di marcatura CE e corredato di dichiarazione di conformità rilasciati dall'installatore; deve verificare che all'interno del vano corsa dell'ascensore non vi siano tubazioni o installazioni estranee alla funzionalità e sicurezza dell'impianto; deve verificare il rispetto della normativa antincendio.
E' vietata l'installazione di impianti ascensori o piattaforme elevatrici mancanti della marcatura CE e della relativa dichiarazione di conformità CE.
Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, devono essere muniti del collaudo effettuato con esito positivo rilasciato :
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL ;
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9 del DPR. 162/99 ;

c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato come da normative ;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto e del presente regolamento è effettuata, negli ambiti di rispettiva competenza, dal Comune, da tutti gli organismi pubblici preposti alle verifiche tecniche, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco e dalle Forze dell'Ordine.

Il Comune per i controlli di sua competenza, può avvalersi del personale della Polizia Municipale o dei propri tecnici. Il proprietario o il suo legale rappresentante è tenuto a consentire, in ogni momento, le ispezioni e i controlli delle Autorità competenti e degli organismi tecnici preposti e ad esibire agli stessi, in caso di richiesta, la documentazione obbligatoria.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata la sua adozione.

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI, MONTACARICHI E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO AI SENSI DELL'ART. 12 D.P.R. 162/99 e s.m.i.

AL COMUNE DI .....

...l... sottoscritt .....

nat..... a ..... il .....

residente a ..... in Via ..... n° .....

C.F. ..... telefono .....

In qualità di: ☐ proprietario ☐ legale rappresentante .....

☐ amministratore condominio .....

COMUNICA

Che nello stabile sito in via ..... n ..... è stato installato e messo in esercizio un impianto in servizio privato

☐ ASCENSORE ☐ MONTACARICHI ☐ APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO con velocità ≤ 0,15 m/s

Avente le seguenti caratteristiche di

VELOCITA' ..... m/s

PORTATA ..... kg

CORSA ..... m

NUMERO FERMATE .....

TIPO AZIONAMENTO ☐ IDRAULICO ☐ ELETTRICO

Che il suddetto impianto è stato installato dalla Ditta con sede in **Via** e con numero di impianto .....

Il fabbricante (per i soli montacarichi o apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. L.vo 27 gennaio 2010 n. 17) è ..... Con sede in .....

La manutenzione dell'impianto è affidata alla Ditta con sede in **Via** regolarmente abilitata ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (ex L. 5/3/1990 n° 46).

Il soggetto incaricato di effettuare le visite periodiche, ai sensi dell'art. 13, comma 1. D.P.R. 162/99, è **(n° CE)** con sede in **CAP** **Via** che ha accettato l'incarico.

Allega:

☐ Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6, comma 5, del DPR 162/99 e s.m.i, ovvero

☐ Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 17;

☐ Copia dell'atto di accettazione dell'Ente incaricato delle ispezioni periodiche.

Restiamo in attesa di ricevere comunicazione circa il numero di matricola assegnato da codesto ufficio all'impianto entro 30 giorni dal ricevimento della presente, ai sensi dell'art. 12, comma 3, DPR 162/99.

, li ..... Firma .....

AVVERTENZE SUL RETRO

AVVERTENZE PER IL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO:

1. La presente comunicazione deve essere inviata al Comune competente per territorio entro 10 gg. dalla data della dichiarazione CE di conformità dell'impianto.
2. Copia della presente comunicazione del proprietario al comune di competenza nonché copia della successiva comunicazione da parte del competente ufficio comunale al proprietario o suo legale rappresentante - relativa al numero di matricola assegnato all'impianto - devono essere consegnate alla Ditta manutentrice che provvederà ad allegarle al registro di impianto conservato nello spazio del macchinario, e per l'apposizione del numero di matricola sulla regolamentare targa esposta nella cabina dell'impianto stesso (art. 16, commi 1 e 3, DPR 162/99).